

Commissione Protocolli

Regola n. 15 Provvedimenti di volontaria giurisdizione e controlli del notaio

1. In caso di contratti di cui siano parte sostanziale incapaci, il notaio dovrà esaminare e verificare con attenzione la legittimità dei provvedimenti utilizzati dai legali rappresentanti, accertando la sussistenza di tutti i requisiti di validità ed esistenza, nei limiti in cui siano da lui rilevabili, in particolare sotto il profilo della competenza per materia e per territorio del giudice che li ha emessi e dell'assenza di una posizione di conflitto di interessi in capo al rappresentante legale.

Qualora rilevi dei vizi, il notaio dovrà compiere tutto quanto possibile per eliminarli, eventualmente richiedendo la sostituzione e/o integrazione del provvedimento.

Qualora ciò, per seri e comprovati motivi, non fosse possibile, il notaio che proceda alla stipula (in quanto il vizio rilevato non comporti nullità del provvedimento), dovrà comunque informare esaurientemente le parti circa i possibili riflessi del difetto rilevato sugli effetti del contratto, invitando ad esaminare soluzioni alternative.

Il notaio dovrà, inoltre, prestare particolare attenzione ad eventuali profili di conflitto di interessi (anche nell'ipotesi in cui si manifestasse quale contrattazione con se stesso, come potrebbe ad esempio accadere in sede divisionale), profili che vengono talora tralasciati dagli organi giurisdizionali tutori. In tali ipotesi il notaio, pur non potendo rifiutare il proprio ministero, dovrà tuttavia ugualmente tentare di ottenere la corretta sequenza di provvedimenti, o, in mancanza, rendere adeguatamente edotte tutte le parti dei possibili riflessi negoziali di tale vizio.

Il notaio non potrà, invece, prestare il proprio ministero laddove il provvedimento dovesse violare divieti espressi di acquisto, previsti in generale per tutti i rapporti tra incapace e rappresentante legale.

2. Qualora, sussistendo il suo "*ius postulandi*", il notaio rediga il ricorso per ottenere un provvedimento tutorio collegato, è opportuno che lo presenti e lo sottoscriva in proprio nome, assumendone così piena paternità e responsabilità, sottolineando il proprio ruolo già a partire dalla fase anteriore alla stipulazione dell'atto.

3. Il notaio che predisponga il ricorso per il provvedimento tutorio dovrà preoccuparsi, laddove necessario, di inserirvi anche un'ipotesi di reimpiego dei proventi dell'atto autorizzato, assumendosi l'onere di curare personalmente l'adempimento di questo obbligo, allorché le parti gli conferiscano apposito incarico.

Qualora, poi, la concreta attuazione del reimpiego imposta dal giudice condizioni altresì la possibilità di completare ogni necessaria formalità inerente all'atto (come ad esempio per poterlo trascrivere), il notaio vigilerà con particolare attenzione sulla sua concreta attuazione, illustrando adeguatamente alle parti già in sede di stipulazione le conseguenze negative

che il mancato reimpiego produrrebbe in relazione al positivo esito della pubblicità immobiliare.

4. Il notaio deve evidenziare alle parti l'opportunità di predisporre il ricorso sulla base degli accertamenti preliminari che siano utili o necessari per identificare con esattezza l'oggetto dell'atto e le sue caratteristiche (ivi incluse le ispezioni ipotecarie e catastali relative agli immobili) e per consentire al giudice di formare il proprio convincimento. A tal fine il notaio deve sollecitare le parti a preparare o procurare la documentazione necessaria all'ottenimento del provvedimento, inclusa l'eventuale perizia di stima laddove richiesta dall'autorità giurisdizionale tutoria.

Il notaio deve avvertire le parti circa l'opportunità di adeguati accertamenti preliminari sia nel caso in cui egli debba redigere personalmente il ricorso, sia qualora la redazione sia affidata ad altri, onde realizzare comunque il buon esito del procedimento e la piena validità del provvedimento autorizzativo.

5. Il notaio dovrà allegare all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata copia autentica del provvedimento autorizzativo.

6 Il notaio che assista nella formazione di contratti preliminari dei quali siano oggetto posizioni giuridiche soggettive riferibili ad incapaci deve informare i legali rappresentanti circa l'opportunità di ottenere preventivamente le autorizzazioni necessarie per il perfezionamento del contratto definitivo.

7. Il notaio incaricato di presentare il ricorso per l'autorizzazione a disporre di beni compresi in un'eredità accettata con beneficio d'inventario dovrà previamente verificare che siano state rispettate le formalità imposte dagli artt.484 ss. cod. civ., ed in particolare che sia stato redatto l'inventario.

Qualora l'inventario non risulti redatto, ovvero completato nei termini di legge, ove si tratti di eredità devoluta a favore di soggetto incapace il notaio dovrà adeguatamente informare le parti delle conseguenze che possono derivare dalla permanente natura ereditaria dei beni in pendenza della procedura d'inventario, nonché di quelle previste dagli artt. 485 e 487 cod. civ. nel caso in cui i minori, gli interdetti, gli inabilitati e i beneficiari di amministrazione di sostegno (questi ultimi ove la disposizione sia per essi richiamata) non provvedano nel termine indicato dall'art.489 cod. civ. Tale circostanza dovrà essere, inoltre, evidenziata nel ricorso esplicitando i motivi che eventualmente giustificano la mancata redazione dell'inventario, perché il giudice valuti l'opportunità di richiedere la preventiva esecuzione di tale formalità.

Nel caso di eredità devoluta ad enti senza scopo di lucro obbligati ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario ai sensi dell'art.473 cod. civ., il notaio dovrà invitare i rappresentanti a perfezionare l'iter procedurale entro il termine di legge o quello eventualmente prorogato dal giudice, illustrando agli stessi il rischio della decadenza dalla delazione ereditaria che conseguirebbe alla loro inerzia.

Allorché l'omissione delle procedure relative all'inventario riguardi un'eredità devoluta a soggetto capace e maggiorenne, il notaio avrà cura di

chiarire alle parti come a tale inadempimento consegua l'accettazione pura e semplice ed in caso di loro benessere potrà procedere al rogito

Commento.

Premessa

L'art. 54 Reg. impone al notaio l'obbligo di controllare la legittimazione ad agire dei comparenti, che, nei casi in cui siano coinvolti incapaci, implica appunto la verifica della legittimità dei provvedimenti autorizzativi .

Data la finalità innatamente legalista ed anticonflittuale della funzione, il notaio dovrà adoperarsi in ogni modo per ottenere la rimozione del vizio, fino alla sostituzione del provvedimento.

Tuttavia, nei rari e comprovati casi in cui ciò non fosse possibile, qualora il vizio rilevato non comporti - secondo la dottrina processualistica consolidata - nullità e/o inesistenza del provvedimento e conseguentemente la nullità dell'atto stipulato in forza di esso, non appare legittimo opporre rifiuto di stipulazione ai sensi dell'art. 27 L.N., dal momento che tale estremo rimedio è consentito nei soli casi di espresso divieto normativo, ipotesi alla quale non sembra potersi riportare un atto semplicemente impugnabile.

Tuttavia, proprio la caratteristica aspirazione legalista ed antiprocessualista del ruolo notarile impone di rappresentare con chiarezza alle parti i possibili esiti conflittuali dei vizi del provvedimento nei confronti degli effetti dei contratti da stipularsi, ove possibile suggerendo ipotesi alternative.

Il significato del protocollo è, quindi, quello di definire il grado di profondità dell'indagine che il notaio è onerato ad eseguire circa l'idoneità dell'autorizzazione che gli sia esibita, in particolare allorché il provvedimento risulti emesso da autorità giudiziale territorialmente o funzionalmente incompetente, ovvero il procedimento legale prescritto per l'autorizzazione non risulti in tutto o in parte rispettato o ancora sia ravvisabile un vizio di merito, nonché di precisare le conseguenze cui lo stesso notaio si espone qualora il provvedimento impiegato risulti invalido, anche alla luce dei mutati orientamenti giurisprudenziali circa l'ambito applicativo dell'art.28 L. N. .

In ordine ai punti indicati successivamente al n. 1, essi condividono lo scopo di dare al ruolo del notaio adeguato risalto - non solo funzionale ma anche professionale - che la sua specifica competenza consente di attribuire al suo intervento in relazione alla presenza ed alla adeguata protezione degli incapaci, anche nella fase precedente alla stipulazione dell'atto in senso stretto.

1. La più risalente giurisprudenza della Suprema Corte era propensa ad interpretare in senso estensivo la previsione dell'art.28 L. N., nella parte in cui pone il divieto per il notaio di ricevere atti espressamente proibiti, riferendolo non solo a quelli vietati singolarmente e specificamente, ma più in generale a tutti gli atti comunque contrari a disposizioni cogenti, come tali non aderenti alla normativa per essi prevista a pena di inesistenza, nullità o annullabilità (Cass. 11 giugno 1969, n.2067, in *Giust. Civ.* 1969, I, 1194; Cass. 25 ottobre 1972, n.3255, in *Giur. It.*, 1974, I, 1, 422; Cass. 7 settembre 1977, n.3893, in *Foro it.*,

1978, I, 439; Cass. 21 aprile 1983, n.2744, in *Vita not.*, 1983, 1739; Cass., 10 novembre 1992, n.12081, in *Vita not.*, 1993, 950).

Sulla scorta di tale lettura espansiva della norma, la giurisprudenza di legittimità si era conseguentemente indirizzata a sanzionare il comportamento del notaio che ricevesse atti in mancanza del prescritto provvedimento autorizzativo in sede di volontaria giurisdizione, con conseguente violazione del citato art.54 Reg. Not., reputando applicabile in tal caso la sanzione stabilita dall'art.28 per gli atti espressamente vietati dalla legge e quindi la sospensione da sei mesi ad un anno ai sensi del l'art.128, comma secondo, L.N. (Cass. 20 aprile 1963, n.977, in *Giust. Civ.* 1963, I, 980). Il medesimo orientamento è stato ribadito in relazione agli atti unilaterali, quale la dichiarazione di accettazione beneficiata di un minore, malgrado la non pacifica estensibilità del precetto dell'art.54 Reg. a tale tipologia di negozi (Cass. 21 aprile 1983, n. 2745 in *Giur. Comm.*, 1984, 380; App. Bari 26 novembre 1970, in *Riv. Not.*, 1972, 313; *contra*, per la non sanzionabilità del notaio, neppure ai sensi dell'art.54 Reg., in quanto atto unilaterale e non contratto, Trib. Ivrea 28 novembre 1979, in *Riv. Not.*, 1980, 1657).

Sulla scia della posizione espressa dal Supremo Collegio le Corti di merito si erano in prevalenza conformate a questo orientamento rigoroso, ravvisando la responsabilità del notaio non solo nel caso avesse ricevuto un atto in assenza di alcun provvedimento autorizzativo (Trib. Milano 9 ottobre 1959, in *Riv. Not.*, 1960, 682; Trib. Milano, 25 novembre 1960, in *Riv. Not.*, 1961, 105), bensì anche nell'ipotesi in cui si fosse basato su di un provvedimento emanato da giudice incompetente (Trib. Pesaro 15 giugno 1959, in *Riv. Not.*, 1960, 95 con nota di D. MIGLIORI, *Gli affari di giurisdizione volontaria e l'art.54 R.N.*; Trib. Cassino 29 dicembre 1970, in *Riv. Not.*, 1973, 947, con nota di G. METI-TIERI, *Responsabilità del notaio per le autorizzazioni di giudice incompetente*), o ancora allorché l'autorizzazione sia stata utilizzata oltre il termine perentorio prefissato dal Giudice Tutelare per perfezionare l'operazione nell'interesse dell'incapace (Trib. Firenze 4 aprile 1968, in *Vita not.*, 1971, 457).

Nella giurisprudenza di merito non mancavano, peraltro, affermazioni più liberali, tendenti a circoscrivere l'ambito applicativo dell'art.28, n.1, L.N. ai soli atti singolarmente e specificamente vietati, e non già a tutti quelli invalidi per qualsiasi causa, ed in particolare a quelli annullabili (App. Napoli, 14 luglio 1984, in *Vita not.*, 1985, 793; Trib. Matera 19 aprile 1984, in *Vita not.*, 1985, 402; Trib. Trapani, 3 giugno 1985, in *Riv. Not.*, 1985, 1268). In questa prospettiva si era negato costituisse violazione degli artt.54 Reg.e 28 L.N. il ricevimento di una donazione da parte di genitore esercente la potestà in via esclusiva a favore del figlio minore rappresentato da curatore speciale nominato ed autorizzato dal giudice tutelare ex art.320, ult. comma, anziché dal Tribunale ex art.321 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ. (Trib. Reggio Emilia, 14 novembre 1980, in *Riv. Not.*, 1981, 193).

La posizione da ultimo illustrata - condivisa dalla prevalente dottrina (FALZONE, *Dizionario del notariato*, aggiornato a cura di Carusi, Roma, 1954, 59; LENZI, *Il notaio e l'atto notarile*, Pisa, 1950; MARTRA, *Notariato e archivi notarili*, in *Novissimo dig. it.*, XI, 1965, 377; TONDO, *Intorno al divieto dei notai di ricevere atti contrari alla legge*, in *Studi su argomenti di interesse notarile*, Roma, 1969, I, 124) - è stata più recentemente recepita dalla stessa Casazione la quale, mutando radicalmente l'indirizzo in precedenza seguito, con la sentenza 11 novembre 1997, n. 11128 (in *Notariato*, 1998, 7) è giunta a riconoscere che il divieto sancito dall'art.28 L. N., riferendosi agli atti "espressamente" vietati, concerne le sole ipotesi di nullità inequivoca derivante dal-

l'art.1418 cod. civ., ivi incluse quelle di nullità virtuale (ove siano riconosciute come tali in base ad un consolidato orientamento dottrinale); restano, invece, esclusi dal novero delle invalidità rilevanti i vizi che diano luogo ad annullabilità o inefficacia dell'atto.

La Suprema Corte ha, conseguentemente ritenuto che la violazione dell'art.54 Reg. comporti l'assoggettabilità alle sole sanzioni generiche della censura o dell'avvertimento, che l'art.136 L. N., dispone per il caso in cui egli ometta di avvisare le parti dei motivi di annullabilità o inefficacia dell'atto.

Tale affermazione si è andata consolidando nelle statuizioni successive della Suprema Corte (Cass. 19 febbraio 1998, n.1766, in *Riv. Not.*, 1998, 704; Cass. 4 novembre 1998, n.11071, in *Riv. Not.*, 1999, 1014; Cass. 4 maggio 1998 n.4441, in *Riv. Not.*, 1998, 717; Cass. 3 agosto 1998, n.7602, in *Vita not.*, 1998, 1767), oltre che dei giudici di merito (Trib. Como 3 aprile 1998, in *Notariato*, 1999, 37; Trib. Napoli 200, in *Giur. Napoletana*, 2000, 249; Trib. Potenza 31 maggio 2002, in *Riv. Not.*, 2003, 481), cosicché l'orientamento pare ormai definitivamente stabilizzato, e ciò non può non riflettersi anche sulla valutazione degli obblighi incombenti sul notaio rogante in relazione alla verifica dei poteri in capo al rappresentante legale (o volontario) per stipulare ed impegnare il soggetto rappresentato.

L' incompetenza del giudice adito, in particolare, viene unanimemente annoverata tra i vizi di legittimità del provvedimento, ancorché non siano coincidenti le opinioni circa le conseguenze di tale irregolarità procedurale.

Un primo orientamento, accomunando le ipotesi di incompetenza funzionale e territoriale, qualifica l'illegittimità in termini di nullità del provvedimento (Cass. 29 dicembre 1960, n.3322, in *Foro it.*, 1960, I, 749; Cass. 28 settembre 1959, n.2623; MAZZACANE, *La volontaria giurisdizione nell'attività notarile*, Roma, 2002, 82; G. SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione*, I, Milano 2003, 149 , ancorché quest'ultimo autore individui gli effetti nella mera annullabilità ed inapplicabilità del provvedimento).

Più recentemente si è, tuttavia, tenuta distinta l'ipotesi dell'incompetenza territoriale del giudice che ha emanato il provvedimento autorizzativo, la quale non determinerebbe la nullità assoluta dello stesso, ma realizzerebbe un'ipotesi di invalidità inopponibile ai terzi i quali abbiano acquistato in buona fede da chi era stato autorizzato ad agire con quel provvedimento, secondo il disposto dell'art.742 c.p.c. (Cass. 5 settembre 1984, n.4764). La nullità conseguirebbe, invece, alla incompetenza per materia - come nel caso dell'autorizzazione a vendere beni ereditari emessa da parte del giudice tutelare, anziché dal tribunale - che, determinando la mancanza di un provvedimento del giudice competente, impedirebbe il realizzarsi della stessa parvenza del provvedimento autorizzativo che ne giustifichi una sia pur limitata efficacia (A.JANNUZZI-P.LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2004, 89; Trib. Cassino, 29 dicembre 1970, cit.).

Anche la presenza di un conflitto di interessi tra rappresentante legale ed incapace è suscettibile di produrre l'invalidità del provvedimento emesso senza rispettare le cautele previste dalla legge per risolvere questa posizione di contrasto, sanzionato con l'annullabilità dagli artt.322 per i minori in potestà, 377 per i soggetti sotto tutela, 394 per emancipati ed inabilitati e 412 per i beneficiari di amministrazione di sostegno .

Il notaio incaricato dovrà, quindi, verificare se, in relazione al caso concreto, emergano i presupposti per la configurabilità di un conflitto giuridicamente rilevante, ed in particolare: un contrasto di interessi in capo ai soggetti coinvolti, tale per cui il soddisfacimento del primo risulti del tutto incompatibile con il secondo; l'attualità del conflitto, intesa quale sussistenza del conflitto al momento della stipulazione del negozio; la potenzialità, dovendosi dare rilievo anche al mero pericolo di pregiudizio, e non solo al danno che effettivamente si produca in conseguenza dell'atto; infine la patrimonialità del conflitto, dovendosi provvedere solo allorché la contrapposizione di interessi coinvolga la sfera patrimoniale dei soggetti, non essendo sufficiente uno di tipo affettivo o morale (come testimonia, per i minori in potestà, l'art.320, ult. comma, cod. civ.).

Questa valutazione si ritiene debba essere effettuata non solo in relazione alla posizione del rappresentante e del rappresentato (cd. conflitto diretto), bensì anche in ipotesi di contratto che coinvolga il rappresentato e un soggetto diverso dal rappresentante, che sia tuttavia legato a quest'ultimo da rapporti (con particolare riguardo a quelli familiari o al vincolo societario) tali da incidere sull'autonomia decisionale del rappresentante e sul perseguimento da parte sua dell'esclusivo interesse del rappresentato; perché si configuri conflitto di interesse rilevante, peraltro, dovrà riscontrarsi un interesse non meramente affettivo o morale patrimoniale, seppur indiretto, in capo al rappresentante legale, non essendo, come detto, idoneo un suo coinvolgimento meramente emotivo nell'operazione.

E' discussa l'ammissibilità del contratto con se stesso nell'ambito della rappresentanza legale, quantomeno entro i limiti previsti dall'art.1395 cod. civ. in relazione alla rappresentanza volontaria. In caso positivo, infatti, si potrebbero distinguere tre ipotesi: quella in cui il rappresentante agisca in proprio o quale unico rappresentante di più parti, invalida; e quelle, valide, in cui il rappresentante agisca sulla base di specifica autorizzazione del rappresentato o previa predeterminazione del contenuto da parte del medesimo. Autorevole dottrina nega in ogni caso l'ammissibilità dell'autocontratto, nel presupposto che le ipotesi eccezionalmente ammesse nella rappresentanza volontaria non sarebbero affatto configurabili per un soggetto incapace, impossibilitato ad autodeterminare volontariamente il contenuto del contratto come a prestare autorizzazioni preventive. (F. MESSINEO, *Dottrina generale del contratto*, Milano, 1952, 165; App. Ancona 7 gennaio 1960, in *Riv. Giur. Umbro-abruzz.*, 1960, 28). In senso più liberale si esprime, invece, altra opinione che, rinvenendo la causa dell'annullabilità dell'autocontratto nell'abuso di potere del rappresentante, distingue le due fattispecie previste dall'art.1395 cod. civ. ed esclude dall'ambito della rappresentanza legale solo l'ipotesi di autorizzazione specifica, per la quale il rappresentato non sarebbe in grado di esprimere una volontà autonoma in grado di togliere rilevanza all'eventuale abuso; mentre qualora il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi, ancorché tale predeterminazione non possa operarsi direttamente dall'incapace, si produrrebbe comunque l'effetto di impedire l'abuso del potere rappresentativo (DONISI, *Il contratto con se stesso*, Napoli, 1982, 331 ss).

In tutti i casi in cui emerga un conflitto di interessi giuridicamente rilevante nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, si renderanno operanti i meccanismi cautelativi predisposti dalle legge in relazione alle diverse fattispecie. Talvolta questi strumenti si attiveranno automaticamente, come in ipotesi di conflitto di interessi di uno solo dei genitori esercenti la potestà sui figli minori, ovvero del tutore, sostituito nel compimento dell'atto dal protutore. In

altre eventualità, invece, si renderà necessario provocare la nomina giudiziale di un curatore speciale che valuti l'interesse dell'incapace all'operazione e, in caso positivo, la perfezioni in luogo del rappresentante legale. Ove si realizzi quest'ultima evenienza il notaio chiamato a stipulare un atto da cui sorge il conflitto, non essendo legittimato in proprio all'istanza di nomina del curatore - trattandosi di provvedimento privo di collegamento diretto con il rogito notarile - dovrà invitare i soggetti interessati ad intraprendere le iniziative necessarie per la nomina di un curatore speciale che valuti la convenienza dell'operazione per l'incapace e, se del caso, conferisca l'incarico per il rogito al notaio.

Qualora, per seri e comprovati motivi, il notaio si determini a stipulare l'atto in relazione al quale sussiste un conflitto di interessi rilevante senza che siano state rispettate le prescritte procedure autorizzative, la nullità o la mancanza assoluta del provvedimento comporterebbe, come detto, l'annullabilità del contratto nell'interesse dell'incapace.

Si deve, tuttavia, rimarcare la differenza, quanto agli effetti dell'atto, della fattispecie in esame dai casi in cui la nullità del provvedimento derivi da vizi del procedimento autorizzativo, poiché in quest'ultimo caso soltanto l'accertamento dell'invalidità del provvedimento e la sua conseguente revoca o modifica retroattiva troverebbero limite nel principio di cd. apparenza titolata fondato sull'art.742 c.p.c., in forza del quale sono fatti salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede mediante convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca.

Al contrario nel caso di negozio posto in essere da rappresentante legale in conflitto di interessi (come nell'ipotesi speculare di atto compiuto da un curatore speciale nominato per un conflitto di interesse inesistente, o da un solo genitore nonostante manchi l'impedimento dell'altro, o dal protutore in difetto di conflitto di interessi del tutore), il soggetto agente risulterebbe del tutto privo del potere di rappresentanza. Per una parte della dottrina ciò comporterebbe la radicale inesistenza del provvedimento emesso e la conseguente sua inidoneità a suscitare l'affidamento presupposto dall'art.742 c.p.c.; né questa disposizione potrebbe essere interpretata estensivamente per fondare una legittimazione del ricorrente. Gli effetti degli atti in tal modo posti in essere sarebbero, pertanto, travolti dalla revoca dell'autorizzazione (DE ROSA, *La tutela degli incapaci*, Milano, 1962, 46; BUCCIANTE, *La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione*, in *Tratt. Dir. Priv.* diretto da P. Rescigno, IV, Torino, 1982, 577; A.e M. FINOCCHIARO, *Diritto di Famiglia*, Milano, 1984, 2130) e la fattispecie sarebbe regolata dall'art.1445 cod. civ.. In senso contrario si esprime altra parte della dottrina (MAZZACANE, op. cit., 109) secondo cui il provvedimento, sebbene viziato, sarebbe esistente e come tale idoneo a generare l'affidamento del terzo; la mancanza del potere in capo al rappresentante giustificerebbe, tuttavia, l'applicazione della disciplina del *falsus procurator*. Una remota pronuncia della Suprema Corte reputa, invece, estensibile a questa ipotesi l'apparenza titolata (Cass. 16 gennaio 1956, n.97).

In considerazione di tale incertezza interpretativa, ogni qual volta il notaio sia chiamato a stipulare un atto cui partecipi un incapace privo delle richieste autorizzazioni, egli dovrà rendere adeguatamente edotte le parti non solo della possibile invalidazione dell'atto annullabile così posto in essere, ma anche del rischio, nelle ipotesi sopra considerate, che le stesse non possano giovare neppure della tutela approntata dall'art.742 c.p.c. a favore degli acquirenti in buona fede.

Situazione ulteriormente differenziata rispetto alle precedenti si presenta in tutti i casi in cui il notaio sia chiamato a rogare un atto che violi espressi divieti di

acquistare, quali sono previsti per gli incapaci dagli artt.323, 378 e 396 cod. civ. e più in generale per la vendita tra amministratore ed amministrato dall'art.1471, n.3, cod. civ.. Malgrado la sanzione comminata per queste violazioni sia ancora l'annullabilità e non già la nullità, l'intrinseco conflitto di interessi di queste fattispecie induce a ritenere che i relativi atti siano vietati sempre e comunque, a prescindere dalle conseguenze che essi sono suscettibili di produrre nel caso concreto, ed anche ove esse fossero positive. Significativa in tal senso è la mancata previsione della possibilità di un'autorizzazione giudiziale che consenta di superare il divieto - cosicché l'eventuale provvedimento autorizzatorio sarebbe comunque inidoneo a sanare l'invalidità - o della nomina di un curatore speciale che sostituisca il rappresentante in conflitto (A. e M. FINOCCHIARO, op. cit., 2146). In questa prospettiva anche la divisione stragiudiziale con conguaglio in favore del minore da cui derivi il trasferimento del bene al genitore è stata giudicata vietata (Trib. Torino 18 marzo 1993, in *Riv. Not.*, 1993, 634).

2. L'art.1 L.N. attribuisce al notaio la facoltà di sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione riguardanti le stipulazioni affidate dalle parti. Perché il notaio sia legittimato a presentare in proprio il ricorso necessario al perfezionamento di una determinata operazione è, quindi, necessario innanzitutto un collegamento diretto e di stretta necessità con l'atto da stipulare, che si caratterizza per la natura oggettiva, dovendo sussistere tra provvedimento e atto, essendo invece irrilevante la persona del notaio che roghi effettivamente l'atto (potendo variare ad esito di revoca dell'incarico).. La competenza notarile si estende, inoltre, ai procedimenti giudiziali che debbano essere istruiti anche al di fuori del distretto di appartenenza, purché la sottoscrizione del relativo ricorso avvenga al suo interno.

Al di là delle rare ipotesi in cui è la legge stessa ad attribuire autonomamente al notaio lo *ius postulandi*, presupposto fondamentale perché esso sorga è il conferimento dell'incarico per la stipula dell'atto. Verificata tale condizione, peraltro, la legittimazione notarile deriva direttamente dalla legge, senza necessità di un'apposita procura (MAZZACANE, op. cit. 36; G. SANTARCANGELO, op. cit., 44; App. Caltanissetta 31 dicembre 1956; App. Potenza, 12 dicembre 1978): perché il notaio possa redigere e presentare il ricorso sarà, pertanto, sufficiente che l'autoattestazione circa il conferimento dell'incarico. Al fine di dare evidenza di tale presupposto abilitativo, ma anche per consentire alla parte nel cui interesse è stato redatto di manifestare la sua adesione alle istanze contenute nel ricorso, risulta in ogni caso opportuno che la stessa lo controfirmi, così accettandone il contenuto.

Poiché la legittimazione del notaio (ove ne sussistano i presupposti) si configura come concorrente con quella della parte sostanziale egli potrà predisporre il ricorso e presentarlo a proprio nome ovvero farlo presentare direttamente alla parte interessata. Qualora, però, quest'ultima gli richieda espressamente di provvedere alla presentazione del ricorso, egli non potrà rifiutarsi, sussistendo a suo carico non una mera facoltà, come invece parrebbe desumersi dal tenore letterale dell'art.1 L.N., bensì un obbligo, la cui omissione è sanzionabile ai sensi dell'art.27 L.N. (MAZZACANE, op. cit., 18; G.SANTARCANGELO, op. cit., 47-48)

E' quindi quantomeno opportuno che, qualora emerga la necessità di un provvedimento di volontaria giurisdizione per un atto che è chiamato a rogare, il notaio promuova in prima persona la presentazione del ricorso, così da fornire

alla parte un'assistenza professionale completa fin dalla fase istruttoria della pratica, che potrà esplicarsi anche mediante il pieno e diretto coinvolgimento nel procedimento giudiziale al fine di meglio realizzare l'interesse della parte. Anche nei casi in cui difetti l'autonoma legittimazione del notaio a presentare il ricorso ai sensi dell'art.1 L.N., essendo l'incarico conferito ad altro collega, egli può assistere la parte interessata nella redazione e nella presentazione del ricorso per suo conto, rientrando nell'attività di consulenza a lui consentita.

3. In tutti i casi in cui dalla stipulazione degli atti affidati all'ufficio del notaio emerga l'attribuzione di capitali liquidi a favore di soggetti incapaci si rende necessario provvedere circa il reimpiego di tali somme a vantaggio del beneficiario. Ciò dovrà effettuarsi, sia per i soggetti sottoposti a tutela, nelle forme previste dall'art.372 cod. civ. e previa autorizzazione giudiziale, sia per i minori in potestà, allorché i genitori potranno riscuotere somme spettanti ai figli sulla scorta dell'autorizzazione del giudice tutelare che ne disporrà il reinvestimento secondo le modalità giudicate più adeguate (art.320, IV comma, cod. civ.). Analogamente l'art.394, II comma, cod. civ. autorizza l'emancipato e l'inabilitato a riscuotere capitali senza necessità di ulteriore autorizzazione giudiziale, ma sotto condizione di idoneo impiego dei medesimi.

Se, quindi, la previsione circa il reimpiego delle somme rivenienti dalla stipulazione perfezionata con il ministero notarile costituisce un elemento costante per ogni categoria di incapace il notaio dovrà darsi carico di indicare nel ricorso che sia chiamato a redigere le modalità di reimpiego che si intendono adottare nonché di promuovere la presentazione del relativo ricorso, qualora la competenza appartenga a giudice diverso da quello del ricorso principale per l'atto.

L'obbligo del reimpiego, peraltro, afferendo ad un'attività diversa e successiva rispetto al compimento del negozio principale non costituisce - nel silenzio del decreto autorizzativo - requisito di validità od efficacia dell'atto, cosicché esso produrrà in ogni caso i suoi effetti, restando ad esclusivo carico del legale rappresentante la responsabilità per l'adempimento di quanto prescritto dall'autorità giudiziaria. Ciò nondimeno il giudice, di propria iniziativa o su istanza del ricorrente, talora dispone cautele più stringenti per garantire l'esecuzione del reinvestimento nelle forme indicate, ponendolo sotto la responsabilità non solo dell'amministratore, ma anche del solvens e/o del notaio, ovvero condizionando l'efficacia del pagamento o del negozio all'intervenuto reimpiego. In relazione al notaio, poi, l'obbligo di provvedere al riguardo, pur non discendendo da alcuna disposizione di legge (malgrado l'opposta statuizione di Cass. 10 ottobre 1970, n.1915), può conseguire a specifico incarico affidato dalle parti, pur in assenza di prescrizioni giudiziali. In tale eventualità egli è tenuto a curarne il perfezionamento in conformità a quanto indicato nel decreto, pena la responsabilità civile professionale per i danni subiti dalla parte interessata a causa del suo inadempimento (MAZZACANE, op. cit., 76; G. SANTARCANGELO, op. cit., 380; FORMICA, *Doveri del notaio rogante nel reimpiego del prezzo derivante dalla vendita di beni del minore*, in *Riv. Not.*, 1971, 907)

Questa prassi potrebbe risultare di grande utilità al fine di garantire alle parti, ed in specie alla parte acquirente, che il contratto concluso spieghi i propri effetti in modo pieno, con particolare riguardo ai profili di opponibilità ai terzi mediante i pubblici registri.

Rileva sul punto l'art.2885 cod. civ. che stabilisce che ove la cancellazione di ipoteca sia stata consentita alla condizione di una nuova ipoteca, di un nuovo

impiego o sotto altra condizione, essa non possa essere eseguita dal Conservatore se non si fa constare che detta condizione è stata adempiuta.

Questa disposizione, pur riguardando una fattispecie specifica - la cancellazione dell'ipoteca - e non anche diverse ed ulteriori formalità (in particolare la trascrizione di trasferimenti immobiliari), evidenzia come la realizzazione della volontà delle parti potrebbe essere frustrata ogni qual volta il mancato adempimento del reimpiego impedisse di rendere opponibile ai terzi il contratto concluso. Così ad esempio nel caso di un atto di vendita da parte di incapace debitamente rappresentato ed autorizzato, in cui il legale rappresentante riscuota del denaro e debba reimpiegarlo, ancorché sotto la sua responsabilità, ma non sia stato anche autorizzato a rinunciare all'ipoteca legale derivante dall'atto, e il conservatore richieda che gli sia provato il reimpiego.

Al di là della fattispecie regolata dall'art.2885 cod. civ., peraltro, non si rinviene alcuna altra previsione che attribuisca al Conservatore dei Registri Immobiliari o di altri pubblici registri un potere di controllo sull'adempimento del reimpiego (G. SANTARCANGELO, op. cit., 382).

Poiché tuttavia, è invalsa la prassi degli Uffici di effettuare simili accertamenti, al fine di rendere più agevole la concreta realizzazione degli effetti voluti dalle parti e di prevenire le conseguenze negative che potrebbero discendere sull'atto e/o sulle parti cui incombe l'obbligo per il caso di inadempimento, si evidenzia l'opportunità che il notaio suggerisca alle parti di conferirgli apposito incarico per curare il reimpiego, ove questo non sia già stato previsto in sede di autorizzazione.

Ciò si rende opportuno anche per prevenire la necessità, in ipotesi di inerzia del soggetto obbligato al reimpiego, di una ulteriore fase giudiziale volta a fissare ad esso il termine entro il quale provvedere (App. Firenze 9 giugno 1958 in *Giur. Toscana* 1958, 575; G. SANTARCANGELO, op. cit., 383), evitando così di esporre la parte interessata, ed in particolare l'acquirente, ad oneri aggiuntivi per la piena esplicazione degli effetti contrattuali.

4. Il procedimento di volontaria giurisdizione si caratterizza e si differenzia da quello contenzioso per il carattere inquisitorio della fase istruttoria, allorché il giudice ha un potere d'indagine svincolato dall'iniziativa di parte. Egli, infatti, può assumere informazioni (art.738, III comma, c.p.c.) impiegando a tal fine tutti gli strumenti che reputi utili o necessari a reperire gli elementi di giudizio nel caso concreto. Questa attività può essere compiuta senza oneri formali, ed anche ove manchi la collaborazione delle parti interessate e contro la loro volontà (G. SANTARCANGELO, op. cit.,96; A. JANNUZZI - P. LOREFICE, op. cit., 56)

Il principio della domanda, pertanto, nell'ambito della volontaria giurisdizione si esaurisce nella potestà di impulso del giudizio; una volta presentato il ricorso alla parte non è, invece, concesso di influire sul suo svolgimento (se non ritirando la domanda e facendolo cessare del tutto) poiché il giudice non è tenuto a decidere *iuxta alligata et probata* e nei limiti del *petitum*, bensì è libero di formare il suo convincimento procurandosi - in forza dei suoi poteri istruttori - tutti i mezzi di prova che reputa necessari, anche scostandosi da quelli forniti dalla parte.

In considerazione di tale natura inquisitoria del procedimento al fine di fornire all'autorità giudiziaria tutti gli elementi, giuridici e materiali su cui basare la propria decisione e di garantire, in tal modo, una maggiore speditezza del giudizio, già nella fase di predisposizione del ricorso è necessario delineare un

quadro quanto più esauriente e completo non solo degli elementi fondativi della legittimazione del ricorrente e della competenza funzionale e territoriale del giudice adito, ma altresì delle circostanze fattuali rilevanti per la fase istruttoria che possano incidere sulla valutazione della fattispecie concreta e degli interessi sottesi. Nel redigere il ricorso il notaio deve quindi darsi carico di indagare la sussistenza di circostanze che possano influire sulla decisione sia attraverso le informazioni raccolte dalle parti sia, se del caso, mediante apposite ispezioni e visure presso gli Uffici ed i Pubblici Registri. Nell'ambito di questi accertamenti preliminari, in particolare, il Notaio dovrà sollecitare la predisposizione di una perizia di stima dell'oggetto contrattuale, ogni qual volta - anche sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali - essa risulti necessaria per la valutazione della convenienza dell'operazione.

5. L'art.54 Reg. Not. impone al notaio di controllare l'esistenza e la validità delle autorizzazioni e degli altri provvedimenti che integrino la capacità ovvero rimuovano un ostacolo all'esercizio di un potere delle parti. Ad esito di tale verifica, tuttavia, l'art.51, n.3, L.N. prescrive l'allegazione al rogito notarile delle sole procure che autorizzino il rappresentante volontario a perfezionare l'atto.

La disposizione da ultimo richiamata, anche in considerazione del vincolo formale che essa pone, è unanimemente interpretata in senso restrittivo, quindi non riferibile alle ipotesi di rappresentanza legale (GIULIANI, *Procure, atti autorizzativi e tecnica delle parole*, in *Riv. Not.*, 1960, 370 ss.; G. SANTARANGELO, *La forma degli atti notarili*, Roma, 1988, 107; P. BOERO, *La legge notarile Commentata*, I, Torino, 1993, 304-305). La limitazione alle procure troverebbe, inoltre, giustificazione nell'esigenza di garantire la reperibilità del documento di legittimazione, che per i provvedimenti abilitativi dell'autorità giudiziaria (come per le deliberazioni di società od altri enti riconosciuti) sarebbe già assicurata altrimenti. Tale ultima argomentazione non risulta, peraltro, del tutto idonea a spiegare la diversità di trattamento, ove si consideri l'oggettiva difficoltà di reperire copia di deliberazioni di enti non riconosciuti, pur non soggetti ad allegazione, come pure di altri provvedimenti autorizzativi non iscritti in Pubblici Registri, anche in considerazione della vigente disciplina sulla privacy.

In questa prospettiva, al fine di agevolare la conoscibilità del contenuto dei provvedimenti giurisdizionali, nonché di consentire l'opportuna verifica di corrispondenza tra il regolamento contrattuale e i termini dell'autorizzazione che ne dimostri la piena validità ed efficacia, si rende quantomeno opportuna l'allegazione del documento autorizzativo al rogito notarile. L'utilità di tale prassi emerge, inoltre, con maggiore evidenza in relazione agli atti che siano soggetti a successive formalità, allorché l'autorità preposta sia chiamata a svolgere un controllo sul rispetto dell'autorizzazione giudiziale.

6. Nell'ipotesi in cui l'operazione che deve essere posta in essere per conto dell'incapace si articola nella stipula di un contratto preliminare e di un successivo definitivo ed abbia e comporti il compimento di atti di straordinaria amministrazione, l'autorizzazione giudiziale è richiesta sia per il primo negozio obbligatorio sia per il definitivo.

La conclusione di un contratto preliminare - a prescindere dalla ricostruzione giuridica dei rapporti tra i due negozi in termini di unicità o autonomia - comporta, infatti, la nascita in capo all'incapace, ed al rappresentante legale per suo conto, dell'obbligo di perfezionare il conseguente contratto definitivo - per il

cui adempimento l'altro contraente potrebbe agire ex 2932 cod. civ. - la cui convenienza dovrà quindi essere valutata dal giudice competente.

L'assunzione dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla stipula del definitivo, ove non preventivamente autorizzata, inciderebbe sulla libertà di valutazione del rappresentante legale circa l'opportunità dell'operazione rispetto al patrimonio dell'incapace, e contrasterebbe pertanto con l'esigenza di ordine pubblico che l'amministrazione sia sorretta esclusivamente dalla tutela degli interessi cui è preposta, senza che possano interferire impegni illegittimamente assunti e il rischio delle conseguenze che ne possano derivare (Cass. 10 febbraio 1998, n.1345, in *Fam. e dir.*, 1998, 278; A. JANNUZZI - P.LOREFICE, op.cit., 401; G. SANTARCANGELO, op. cit., 587-588 e 591).

Si deve ritenere, inoltre, preclusa la "sanatoria" del preliminare successivamente alla sua stipula, non ammettendosi da parte della più recente dottrina e della costante giurisprudenza né un'autorizzazione successiva, né un'approvazione od omologazione del negozio mancante di autorizzazione (se non mediante lo strumento della convalida, ricorrendone i presupposti) (DE ROSA, op. cit., 164; MAZZACANE, op. cit., 65, G. SANTARCANGELO, op. cit., 588; in giurisprudenza, tra le altre Cass. 17 febbraio 1968, n.557, in *Giust. civ.* 1968, I, 561; Cass. 19 febbraio 1969, n.541; Cass. 8 gennaio 1975, n.32).

Per ovviare alla mancanza di autorizzazione si è talvolta affermata, anche in giurisprudenza, l'ammissibilità di un contratto sottoposto alla condizione sospensiva della sua emissione, sulla base della considerazione che in tal modo le parti non si sottrarrebbero all'osservanza delle prescrizioni legali (Cass. 16 luglio 1963, n.1936; Cass. 27 giugno 1958; GAZZILLI, *Giur. Vol.*, 91; D. MIGLIORI, *La giurisdizione volontaria nella pratica notarile*, Torino, 1975, 761; PELOSI, *La patria potestà*, Milano 1965, 244).

Si rinvencono alcuni non recenti pronunciati che hanno avallato il preliminare di vendita dell'immobile di un minore condizionato all'autorizzazione del giudice tutelare (Cass. 10 settembre 1971, n.3579) come pure quello in cui si prevedeva che la validità e l'esecuzione del contratto fossero subordinate al previo intervento della richiesta autorizzazione giudiziale (Cass. 10 luglio 1991, n.7638 in *Dir. Fam.*, 1992, 531).

L'obiezione mossa a questa posizione concerne innanzitutto la natura illecita della condizione così apposta al contratto (tale essendo l'autorizzazione successiva) nonché la necessità dell'autorizzazione preventiva anche per la stipula del preliminare condizionato, trattandosi pur sempre di un atto di straordinaria amministrazione compiuto per conto dell'incapace (Cass. 17 febbraio 1968, n.557; MAZZACANE, op. cit., 65; CAPOZZI, *Autorizzazione successiva del giudice tutelare*, in *Vita not.*, 1972, 793); è stato, inoltre, osservato che anche qualora il legale rappresentante non assumesse alcun obbligo di richiedere l'autorizzazione il negozio sarebbe comunque invalido per essere sottoposto a condizione sospensiva meramente potestativa (SANTARCANGELO, op. cit., 590-591).

Il notaio incaricato della predisposizione di un ricorso relativo ad un'operazione che richieda la stipula del contratto preliminare è opportuno che abbia cura di estendere la richiesta di autorizzazione alla stipula di questo negozio, onde eliminare in radice i profili che potrebbero dar luogo all'annullabilità del contratto.

In relazione al suo *ius postulandi* per l'autorizzazione al preliminare, qualora sussista il collegamento diretto per preliminare e definitivo, egli potrà presentare il ricorso per entrambi ai sensi dell'art.1 L.N.. Ove, invece, il contratto pre-

liminare non debba essere stipulato per atto di notaio, come pure nel caso in cui egli assista la parte nella sola redazione del ricorso, mentre la stipula degli atti sia affidata ad altro notaio, dovrà premurarsi di avvisare le parti circa i rischi che la stipula di un preliminare non autorizzato, ancorché condizionato, comporta per la validità dell'atto e la conseguente responsabilità del legale rappresentante.

7. L'accettazione con beneficio d'inventario ai sensi degli artt.484 ss. cod. civ. - imposta inderogabilmente per i soggetti incapaci e gli enti senza scopo di lucro - comporta la necessità di rispettare l'onerosa procedura disciplinata dagli artt.769 cod. proc. civ.. Non è infrequente, quindi, che l'erede che si sia inizialmente avvalso dell'accettazione beneficiata, allorché non emergano passività rilevanti oppure il patrimonio ereditario risulti di gran lunga capiente, dopo aver accettato ometta di procedere con le prescritte formalità entro i termini di legge.

Ciò produce, secondo la condizione soggettiva dell'accettante, diverse conseguenze in relazione alla titolarità dei beni.

Qualora l'accettante sia un incapace tenuto ad avvalersi del beneficio d'inventario ai sensi degli artt.471 e 472 cod. civ., l'omissione procedurale non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio, che sarà operante solo allorché essa perduri oltre il termine annuale concesso dall'art.489 cod. civ. perché il minore divenuto maggiorenne o l'interdetto o l'inabilitato il cui stato d'incapacità sia cessato sanino l'irregolarità posta in essere dai loro rappresentanti legali. In pendenza di detto termine, se il notaio è incaricato di redigere un atto dispositivo di beni ereditari per i quali non si è proceduto all'inventario dovrà quindi ricordare al legale rappresentante, oltre alla sua responsabilità personale nei confronti dell'incapace per inadempimento degli obblighi del suo ufficio, le conseguenze che tale omissione produce sulla condizione dei beni e dell'erede beneficiato. In relazione ai primi, in particolare, sarà opportuno evidenziare come la mancata conclusione del procedimento di accettazione beneficiata sia idonea a mantenere la connotazione "ereditaria" dei beni, e con essa - secondo l'orientamento ormai consolidato (ribadito da ultimo da Cass. 10 ottobre 2002, n.14477, in *Riv. not.*, 2003, 763 e Cass. 29 ottobre 1997, n.19637) - la necessità di richiedere l'autorizzazione giudiziale per il compimento degli atti dispositivi al Giudice delle successioni ai sensi dell'art.747 cod. proc. civ., anziché al Giudice competente, ai sensi degli artt.320 cod. civ. o 375 cod. civ., in tutti i casi in cui il procedimento ereditario possa dirsi esaurito.

Il legale rappresentante dovrà essere, inoltre, informato che l'omessa redazione od ultimazione dell'inventario dell'eredità entro i termini prescritti, ove protratta oltre il termine di un anno concesso dall'art.489 cod. civ dalla maggiore età o dalla cessazione dello stato di incapacità, comporterà per l'erede la perdita del beneficio d'inventario e la conseguente responsabilità illimitata, divenendo erede puro e semplice (Cass. 23 agosto 1999, n.8832; Cass. 27 febbraio 1995, n.2276; Cass. 28 agosto 1993, n.9142; per Cass. 11 luglio 1988, n.4561, invece, la mancata redazione dell'inventario da parte del rappresentate dell'incapace, ancorché successiva alla dichiarazione di accettazione, comporta che questi rimanga nella posizione di mero chiamato fino al compimento dell'anno indicato dall'art.489 cod. civ.).

Nell'ambito del ricorso per l'autorizzazione ad alienare beni ereditari devoluti ad incapaci in pendenza del termine dell'art.489 cod. civ. la mancanza o incompletezza dell'inventario dovrà essere adeguatamente esplicitata e motivata

con riferimento alla concreta condizione della massa ereditaria (ad esempio illustrando l'esiguità o l'assenza dell'attivo o la mancanza di creditori ereditari), così da consentire al giudice di valutare l'opportunità di richiedere il preventivo completamento dell'iter procedurale; l'eventuale autorizzazione concessa, che abbia implicitamente avallato l'irregolarità posta in essere dal legale rappresentante, deve ritenersi comunque inidonea a sanarla e ad impedire il prodursi dell'effetto di decadenza ove non si ponga rimedio entro l'anno dalla cessazione dell'incapacità.

Qualora il ricorso riguardi il beneficiario di amministrazione di sostegno per il quale il decreto di apertura abbia esteso - ai sensi dell'art.411 ultimo comma cod. civ. - la disposizione dell'art.471 cod. civ., ma non si sia provveduto alla redazione dell'inventario, si dovrà previamente indagare se il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno abbia espressamente esteso al beneficiario anche la norma di salvaguardia dell'art.489 cod. civ. o quantomeno abbia richiamato la procedura di accettazione beneficiata nel suo complesso. In difetto di ciò, ed in considerazione dell'incerta estensione di questa disciplina di favore nel silenzio del decreto di cui all'art.405 cod. civ., si dovrà innanzitutto illustrare all'amministratore di sostegno l'opportunità, ove i termini per l'inventario non siano già decorsi, di richiedere al competente Giudice Tutelare un'estensione in tal senso ex art.411 ultimo comma cod. civ. della disciplina applicabile. In mancanza di tale cautela, invece, il notaio incaricato del ricorso dovrà evidenziare alle parti il rischio che l'inadempimento procedurale possa essere fatto valere dai creditori del defunto e dai legatari quale causa immediata e definitiva di decadenza dal beneficio della responsabilità limitata (come messo in luce da F.MASCOLO- G.P. MARCOZ, *L'amministrazione di sostegno e l'impianto complessivo del codice civile*, in *Riv. Not.*, 2005, 1346-1347).

Nel caso di eredità devoluta ad enti non lucrativi, per i quali l'art.473 cod. civ. statuisce l'obbligo di accettare con beneficio d'inventario, le conseguenze dell'omissione dell'inventario nei termini prescritti - in mancanza di una norma di salvaguardia analoga al 489 cod. civ. - risulta foriera di ben più gravose conseguenze rispetto all'ipotesi di incapacità, riconnettendosi ad essa l'inefficacia sopravvenuta della accettazione non trovando applicazione, per l'evidente incompatibilità, la sanzione della decadenza dal beneficio ordinariamente prevista per le eredità devolute a persone fisiche, residuando all'ente così danneggiato la sola azione di responsabilità verso il legale rappresentante inadempiente (Cass. 29 settembre 2004, n.19598, in *Riv. not.*, 2005, 387; Cass. 20 febbraio 1988, n.1781, in *Vita not.*, 1988, 259; Cass. 8 maggio 1979, n.2617, in *Giust. Civ.*, 1979, I, 1384; A. JANNUZZI-P.LOREFICE, op. cit., 648). In considerazione di ciò, il notaio, che sia stato incaricato del ricorso in pendenza dei termini di legge per la redazione dell'inventario, dovrà invitare i rappresentanti dell'ente a provvedere alla conclusione della procedura o a chiedere la proroga del termine per evitare detta sanzione, evidenziando che in difetto di ciò la decadenza della delazione comporterebbe necessariamente il venir meno della legittimazione al ricorso già eventualmente presentato in capo sia all'ente sia, di riflesso, allo stesso notaio.

Qualora, infine, l'omissione o l'incompletezza dell'inventario concerna un'eredità accettata con beneficio d'inventario da parte di un soggetto capace il notaio dovrà illustrare all'interessato la sanzione della decadenza dal beneficio conseguente a tale comportamento, esortandolo a provvedere al completamento della procedura ove i termini non siano ancora decorsi e s'intenda mantenere la limitazione di responsabilità; in caso contrario il notaio potrà procedere alla stipula

dell'atto per il quale ha ricevuto l'incarico senza ulteriori formalità, stante la sopravvenuta condizione di erede puro e semplice della parte.